

ASSICURAZIONE DEI MEZZI AZIENDALI

**CAPITOLATO
D'ONERI**

**ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(R.C.A.) LIBRO MATRICOLA A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO
E INCENDIO VEICOLI**

La presente polizza è stipulata tra:

ATP S.p.A.
Via Caniga, 5
07100 SASSARI

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto tre anni

PREMESSA

Il contratto di assicurazione sarà stipulato in applicazione del D.Lgs. 209/05 e del D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche e le disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

DEFINIZIONI - I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero dello sviluppo economico.

CODICE

Il Decreto Legislativo 50 del 2016 denominato Codice appalti e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

AZIENDA

ATP S.p.A. "Azienda Trasporti Pubblici S.p.A."

CONTRAENTE E ASSICURATO

ATP S.p.A. "Azienda Trasporti Pubblici S.p.A."

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato d'oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale mediante impiego di autoveicoli di linea e/o non di linea, noleggio con conducente, ivi compresi i servizi di interesse turistico, scuolabus e trasporto di cose e/o persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, uffici e quant'altro attinente all'attività complessiva, rete di esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta o indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi.

ATP può altresì assumere, anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit con le procedure e modalità previste dalla legge e dallo statuto, e comunque con l'approvazione degli enti proprietari, la gestione di ogni altro servizio che risulti di pubblica utilità nell'interesse della comunità in favore delle quali la Società opera, nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.13).

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provati per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il quindicesimo giorno successivo a tale data.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Si considera quale data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce l'ordine alla banca della

contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di assicurazione è specificata ai punti 2.9 e 4.5.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo in due rate semestrali. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento secondo quanto indicato in offerta e comunque entro la misura massima pari al 3%.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (artt. 1-82-187 D.Lgs. 209/05).

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'Azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutta l'attività aziendale ai parametri di legge, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi.

Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'Azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi, i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti, a conseguenti riduzione dei premi a scadenza calcolati sull'ultimo anno.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'Azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7. DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente

avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'Impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio venga pignorato da Equitalia S.p.A. a seguito di eventuali segnalazioni di legge.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 e s.m.i. oltre all'evoluzione regolamentare ISVAP (ora IVASS). Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

1.13 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto si intenderà risolto, senza bisogno di alcuna intimazione e a solo giudizio dell'ATP, nei seguenti casi:

1. quando l'Impresa assicuratrice subappalti senza autorizzazione o ceda in tutto o in parte, i servizi già affidati;
2. quando di fatto cessi la prestazione senza giustificato motivo;
3. qualora persistano inadempienze contrattuali e/o grave negligenza nell'esecuzione di qualsiasi natura, nonché in caso di diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto - ripetuta per iscritto tre volte;

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n.159/2011 ATP recederà dal contratto nel caso in cui venga accertata, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. sopra indicato, salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Il recesso verrà effettuato anche quando la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. sopra indicato è accertata successivamente alla stipulazione del contratto

1.14 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli obblighi tutti contemplati dal presente Capitolato e dal contratto, l'Appaltatore deve provvedere a versare prima dell'inizio del servizio la cauzione definitiva costituita secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; essa pertanto va reintegrata ogni qualvolta l'ATP operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto (art. 103 comma 1).

La cauzione verrà svincolata previo conteggio relativo all'applicazione delle penalità se dovute, risolta ogni eventuale contestazione e verificato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

1.15 CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE

L'Impresa accetta e si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" e nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" di ATP pubblicati nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito aziendale www.atpsassari.it di cui dichiara di avere preso visione e avere piena conoscenza.

1.16 CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il relativo CIG.

L'Impresa aggiudicataria, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

L'Impresa dovrà comunicare gli estremi del conto dedicato e fornire le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario (previa riscossione delle eventuali penali applicate che ATP provvederà a fatturare) sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato all'aggiudicataria; a pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento dell'eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i. si precisa che, prima di effettuare il pagamento, ove questo risulti superiore al limite stabilito, ATP dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario non risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

1.17 PRIVACY

L'Impresa è responsabile del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. dei quali viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). Il Trattamento e l'utilizzo di tali dati dovranno essere riferiti esclusivamente alle finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto e saranno oggetto di un apposito atto di nomina che diventerà parte integrale e sostanziale del contratto stesso.

L'Impresa, in caso di aggiudicazione della gara, sarà nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). L'obbligatoria accettazione di tale nomina impegnerà l'aggiudicatario al rispetto degli obblighi previsti dall'incarico e alla comunicazione dei nominativi dei soggetti responsabili a cui intende affidare il Trattamento dei Dati Personali di cui è Titolare ATP S.p.A.

L'Impresa dovrà garantire:

il possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, la loro protezione e sicurezza ed essere così idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali di ATP S.p.A. In tal caso, l'impresa si impegnerà:

a garantire e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;

ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in

materia di Trattamento dei dati personali (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con ATP S.p.A. affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi dell'art. 1681 del C.C. afferente i danni subiti dai trasportati sui mezzi impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 C.C.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dal libro matricola allegato che forma parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente. L'assicurazione si estende anche all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, conseguenti a ipotesi di sinistro con interruzione del servizio (danno da incaglio). La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile. La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non *contra ius* per le quali la contraente sia chiamata a rispondere.

2.2. PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, servizio scuolabus), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 - V comma del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o assimilato (es. lavoratori somministrati), nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;



- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni agli indumenti e alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su passeggini e su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- l) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente anche a titolo di *mala gestio* nella sua qualità di vettore professionale di persone, ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Non sono ammesse pertanto eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

Errori oggettivi nella comunicazione della movimentazione dei mezzi all'interno del libro matricola non incideranno sulla copertura assicurativa dei veicoli stessi.

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, anche ove i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, l'Impresa risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso. È inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; resta ferma, in entrambi i casi, la rivalsa nei confronti del conducente. La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili;
- b) nel caso di veicoli con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 a) e lett a) del presente articolo.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.4 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi:

- a) le imprese e/o gli enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente, unitamente alle società medesime;
- c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, i componenti il Collegio Sindacale, il Revisore, il Direttore, i Dirigenti e relativi parenti e affini. I conducenti sono considerati terzi fuori dell'esercizio della funzione di guida.

2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.6 PREMIO FISSO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuale per tutti i veicoli è fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale, a prescindere dall'andamento tecnico.

Ai sensi D.Lgs. 209/05 e s.m.i., il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza e, ove vi sia base d'asta, nel bando e nel presente Capitolato al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo, determinandone una lievitazione di costo.

Qualora tale prelievo non venisse più operato con il sistema in atto, le parti si incontreranno per determinare concordemente le soluzioni a più fini sia sotto il profilo dei premi che dei sinistri, in base ad eventuali nuove disposizioni di legge.

Parimenti deve essere indicato separatamente il contributo al FGVS incluso nell'offerta.

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza per la RCA, o da norme successive intervenute anche in vigenza di contratto.

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale, per danni a persone, pari a € 32.000.000 (euro trentaduemilioni) e € 2.000.000 (euro duemilioni) per danni alle cose relativamente ai veicoli ricompresi nell'All. G1), e massimale per danni a persone € 10.000.000 (euro diecimilioni) e € 2.000.000 (euro duemilioni) per danni alle cose per i veicoli ricompresi nell'All. G2).

2.7 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE



a) **PAGAMENTO ANNUALE**

La prima rata di premio deve essere pagata entro i termini di cui al punto 1.2 del presente Capitolato contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede Territoriale o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare, secondo le modalità di legge vigenti al momento della decorrenza del contratto i contrassegni/certificati di assicurazione con validità annuale.

b) **PAGAMENTO FRAZIONATO**

In caso di pagamento frazionato il premio viene maggiorato dei diritti di frazionamento nella misura percentuale indicata nell'offerta, e comunque entro la misura massima pari al 3%.

Per le rate successive alla prima la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art. 1.2 della presente polizza.

2.8 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, laddove vengano rilasciati anche in formato cartaceo, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

L'impresa dovrà verificare l'effettivo inserimento nel Sistema Informatico Nazionale di tutti i numeri di targa inseriti in polizza, dandone puntuale attestazione al contraente entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

2.9 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni tre; detta durata potrà essere rinnovata, per ulteriori tre anni qualora le parti, tre mesi prima della scadenza, si accordino in tal senso.

Tuttavia nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ed a richiesta della Contraente, verrà concessa proroga tecnica fino a 120 giorni; in tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

2.10 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato redatto secondo il modello predisposto dall'IVASS (art. 143 D.Lgs. 209/05) e che la delegataria avrà l'obbligo di fornire alla contraente; detta denuncia sarà integrata con un "Modulo di rapporto incidente aziendale".

È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'impresa assume inoltre, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale, ivi comprese le negoziazioni assistite, e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici, anche quando, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 19 giugno 2009, venga citato in giudizio direttamente l'assicurato medesimo e non l'Impresa Assicuratrice, e per qualunque altra forma di definizione stragiudiziale che dovesse essere introdotta dalla normativa anche in corso di contratto.

L'impresa su richiesta del Contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del D.P.R. 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore ai sensi del II comma dell'art. 23 della L. 12/12/02 n. 273.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

2.12 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare il premio secondo le tempistiche richiamate al precedente punto 1.2 o secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati o contrassegni fino a quando gli stessi siano previsti in forma cartacea.

Il conguaglio fra veicoli entrati ed usciti di garanzia nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, restando fermo che la base di premio per il rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi in carico del libro matricola alla fine del precedente contratto.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri,

che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente: sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24:00 del giorno risultante dalla comunicazione inviata a mezzo e-mail dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente, senza ulteriore aggravio di imposte.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le procedure di attuazione del Libro Matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione e/o con procedure di comunicazione on-line in regime di libertà di esercizio.

2.13 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 209/05, indica il Sig. residente in quale rappresentante per la gestione sinistri.

2.14 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro quattro mesi dalla scadenza di ogni annualità l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati dei sinistri a partire dalla data di decorrenza del contratto nonché quelli afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D. Lgs. 209/05 e successive modificazioni. Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite in file formato excel aperto e chiuso contenenti i dati indicati nei prospetti allegati e costituenti parte integrante del presente capitolato.

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, l'impresa sarà tenuta a pagare una penale pari allo 0,50% (zerovirgolacinquantapermille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

Inoltre, nel caso in cui l'impresa tardi nel fornire questi dati ovvero frapponga ostacoli, l'azienda potrà decidere di escludere l'impresa dal novero delle imprese qualificate per la partecipazione alla futura gara, di risolvere il contratto alla prima scadenza ed effettuare reclamo all'IVASS.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni di cui al presente articolo, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione dei dati richiesti.

Art. 3) CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI ANNUALI

Il premio annuo è determinato in misura fissa per tutto il periodo contrattuale.

L'impresa delegataria fornisce almeno semestralmente i dati afferenti l'andamento dei sinistri, sia aggregati che disaggregati al fine di agevolare il contraente nella gestione del rischio.

Al fine, inoltre, di predisporre la base d'asta o la base di riferimento nella gara, l'Azienda richiede almeno tre mesi prima della celebrazione della gara il rapporto sinistri a premi di primo anno afferente quanto meno l'esercizio precedente a quello per il quale si effettua la gara, nonché le tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico locale.

L'impresa delegataria è tenuta a fornire questi dati entro un mese dalla richiesta così come suo preciso dovere sancito dal D.Lgs. 209/05.

Nel caso in cui l'impresa tardi nel fornire questi dati ovvero frapponga ostacoli, l'azienda potrà decidere di risolvere il contratto alla prima scadenza ed effettuare reclamo all'IVASS. Ove si frapponga un diniego ovvero si pervenga alla nuova gara senza i dati richiesti, l'impresa sarà tenuta a pagare una penale pari a 0,10% dei premi riferiti al presente capitolato.

3.2 RISERVATEZZA DEI DATI AFFERENTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI.

L'impresa non può far conoscere alle imprese concorrenti in gara il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurato con l'estromissione dalla gara, potendo tale comportamento integrare gli estremi della turbativa d'asta. Fra le parti, invece, per quanto attiene i rapporti contrattuali, può attivarsi un dialogo anche on-line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati operativi verranno concordati fra la delegataria e la ATPL assicurata a partire dall'apertura del sinistro.

3.3 APERTURA SINISTRI

Le parti possono convenire di non aprire talune serie di sinistri che di solito finiscono senza seguito, ovvero di aprirli assegnando ad essi una riserva virtuale uguale per tutti. Solo in caso di richieste di risarcimento delle controparti tali riserve verranno valutate in base alla consistenza del danno richiesto.

Queste soluzioni si rendono necessarie in un settore dove i sinistri senza seguito raggiungono punte del 30% ed oltre della massa dei sinistri denunciati.

3.4 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. Il contraente può chiedere all'impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line.

A tal proposito l'Impresa dovrà indicare la sede locale cui fare riferimento per le necessità di cui sopra e comunicare i giorni e gli orari di apertura al pubblico i quali dovranno essere garantiti per almeno due giorni alla settimana.

Al fine di semplificare la gestione dei sinistri, l'Impresa deve garantire che le attività afferenti la perizia siano affidate ad un professionista di zona. Il perito deve possedere delle competenze specifiche dimostrabili (es. titoli, corsi di formazione o simili) nella lettura dei dati rilevati dai dispositivi installati a bordo dei mezzi in grado di ricostruire la dinamica degli incidenti stradali e degli infortuni dei passeggeri.

Alla decorrenza del contratto la delegataria comunicherà all'assicurato i nominativi del perito e di un referente unico quale liquidatore incaricato della gestione dei sinistri. Quanto sopra finalizzato ad una gestione uniforme dei sinistri ed a evitare reiterate richieste di informazioni sul singolo sinistro con conseguente obbligo per l'assicurato di trasmissione di dati già inviati o contenuti nella denuncia.

Eventuali e frequenti comportamenti contrari potranno essere segnalati all'IVASS e saranno causa di valutazione negativa nel sistema di qualità aziendale

3.5 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente, l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente fotocopia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia, relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente, l'Impresa farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per i sinistri assoggettati al procedimento del risarcimento diretto, il contraente eserciterà l'accesso agli atti, qualora ritenuto necessario, per il tramite della delegataria.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con/o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso per quanto la riguarda. L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'Azienda che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.6 EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE

Eventuali modifiche di legge che dovessero intercorrere nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza dello stesso, ove più favorevoli al contraente.

3.7 VINCOLO LEASING O MUTUO

Nel contratto potranno essere inclusi in garanzia dei veicoli acquistati con la formula del leasing o del mutuo; per detti veicoli dovrà essere previsto il vincolo a favore delle società di leasing o delle banche concedenti il mutuo alle quali si estenderanno le garanzie previste in polizza. La gestione del contratto e i relativi indennizzi dovranno comunque essere corrisposti a ATP, salvo il caso di perimento del bene o inidoneità al servizio; in tali casi l'indennizzo potrà essere corrisposto direttamente

alle suddette società.

3.8 CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il relativo CIG.

L'Impresa aggiudicataria, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

L'Impresa dovrà comunicare gli estremi del conto dedicato e fornire le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario (previa riscossione delle eventuali penali applicate che ATP provvederà a fatturare) sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato all'aggiudicataria; a pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento dell'eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i. si precisa che, prima di effettuare il pagamento, ove questo risulti superiore al limite stabilito, ATP dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario non risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

ASSICURAZIONE INCENDIO MEZZI

Art. 4) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli All. G1) e G2), per i quali è richiesta la copertura, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi. Limitatamente ai veicoli indicati negli All. G1), la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V comma del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della strada), e s.m.i. anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee aziendali.

4.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto;
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, gasolio, GPL o ibridi anche i danni che lo scoppio del carburante/GPL contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori, può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

c) Ricorso Terzi:

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale pari a € 1.500.000,00 per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto

carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

d) Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.

Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse. La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di 516,45 €.

4.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II c. C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II e III comma dell'art. 1900 C.C.;
- d) determinati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate e frane.

4.4 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

4.5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni tre; detta durata potrà essere rinnovata, per ulteriori tre anni qualora le parti, tre mesi prima della scadenza, si accordino in tal senso.

Tuttavia nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ed a richiesta della Contraente, verrà concessa proroga tecnica fino a 120 giorni; in tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

4.6 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile è annuo ed è determinato nella misura percentuale fissa, indicata in sede di offerta, per tutto il periodo contrattuale sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante negli All. G1) e G2) per i quali si chiede la copertura.

In caso di pagamento frazionato il premio viene maggiorato dei diritti di frazionamento nella misura percentuale indicata al punto 1.4

4.7 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno, trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore singolo aggiornato.

I valori di cui sopra vengono determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

Il valore commerciale del bene così aggiornato non può discostarsi dalla dinamica dei prezzi correnti, pena il pagamento di eventuali sinistri in ragione proporzionale (4.16) seppur oltre il minimo discostamento contrattualmente tollerato del 25%. Ove la comunicazione annuale di cui sopra non venga effettuata, l'impresa provvede unilateralmente a diminuire i valori dei mezzi di cui agli All. G1) e G2) del 5% fino ad un valore minimo di € 2.582,28 per le autovetture e di € 5.164,56 per gli autobus, al di sotto dei quali i valori da assicurare dovranno essere concordati fra le parti.

4.8 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio alla firma/prima rata deve essere corrisposto entro il quindicesimo giorno successivo a tale data.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Si considera quale data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce l'ordine alla banca della contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio, l'impresa ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

4.9 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli in dotazione a qualsiasi titolo all'atto della stipulazione della polizza (e successive inclusioni ed esclusioni). La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, riconsegna dei mezzi non propri detenuti a qualunque titolo, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi. A tal fine si precisa che:

- a) il valore degli autobus, singolarmente indicati, ed inclusi nel libro matricola alla data di stipulazione della polizza, è determinato nel suo ammontare complessivo, così come quantificato nell'All. G1). Il valore degli autobus iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing;
- b) i valori complessivi delle autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, trattori stradali, autoveicoli ad uso speciale e macchine operatrici,

identificati con targa, sono determinati per ciascun veicolo sulla base del valore commerciale, così come quantificati nell'All. G2). Il valore dei suddetti veicoli iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24:00 del giorno risultante dalla comunicazione inviata a mezzo e-mail o pec dal Contraente.

La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi. Il premio netto risultante dal conguaglio, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio dovuto dal Contraente ai soli fini contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, mentre agli effetti contrattuali il rinnovo verrà effettuato sulla base del numero di mezzi esistenti alla fine del contratto scaduto. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al netto delle imposte. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più al netto delle imposte. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di regolazione maggiorata delle imposte. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione realizzato a mezzo di forme on-line.

4.10 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

4.11 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

4.12 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le



cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;

- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

4.13 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 4.11 perde il diritto al risarcimento; se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

4.14 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa. Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

Si precisa che ATP, avendo al suo interno una officina autorizzata all'autoriparazione, potrà procedere alla riparazione dei veicoli presso la propria officina o altre di propria scelta.

4.15 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo al netto dell'IVA se il contraente può scaricare l'importo e al lordo in caso contrario;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- e) se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'assicuratore non è tenuto a conoscere.

4.16 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del veicolo danneggiato, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, il Contraente sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l'eccedenza. In caso di evento dannoso che colpisca uno o più veicoli indicati nell'All. G1), l'Impresa potrà verificare la corrispondenza del valore complessivo dei veicoli calcolato secondo le stime previste nell'art. 4.7 con il valore complessivo indicato nell'All. G1). Se da tale raffronto risulta che il valore complessivo dei veicoli indicato nell'All. G1) eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore complessivo assicurato e quello complessivo risultante al momento del sinistro.

4.17 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

Per i veicoli indicati negli All. G1) e G2), e solo per i veicoli per i quali è richiesta la copertura, l'Impresa è tenuta a provvedere all'indennizzo nel limite massimo del valore indicato per ciascun mezzo.

4.18 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 4.3 cpv. c).

4.19 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa (30 aprile in virtù del D.Lgs. 173/97) si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

4.20 VINCOLO LEASING E/O FINANZIARIO

Nel contratto potranno essere inclusi in garanzia dei veicoli acquistati con la formula del leasing o del mutuo; per detti veicoli dovrà essere previsto il vincolo a favore delle società di leasing o delle banche concedenti il mutuo alle quali si estenderanno le garanzie previste in polizza. La gestione del contratto e i relativi indennizzi dovranno comunque essere corrisposti a ATP, salvo il caso di perimento del bene o inidoneità al servizio; in tali casi l'indennizzo potrà essere corrisposto direttamente alle suddette società.